



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PER ME DOMANI/Tariffa LTCU0

Assicurazione di rendita vitalizia per il caso di perdita di autosufficienza a premio monoannuale

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".



INDICE

Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto	3
Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 3 Revoca della proposta	3
Art. 4 Diritto di recesso	3
Art. 5 Cessione, pegno e vincolo	3
Art. 6 Foro competente	3
Art. 7 Rinvio alle norme di legge	3
Art. 8 Tasse e imposte	4
Art. 9 Recapiti	4
COSA SI ASSICURA	4
Art. 10 Prestazione in caso di perdita dell'autosufficienza	4
COSA NON SI ASSICURA	4
Art. 11 Prestazione non assicurata	4
Art. 12 Esclusioni	4
Art. 13 Periodo di carenza	5
COME SI ASSICURA	5
Art. 14 Durata e limiti sottoscrittivi	5
Art. 15 Calcolo della rendita mensile	5
Art. 16 Premi	5
Art. 17 Costi	6
A CHI E COME SI LIQUIDA	7
Art. 18 Beneficiari	7
Art. 19 Liquidazioni	7
Art. 20 Denuncia e riconoscimento dello stato di non autosufficienza	7
Art. 21 Documenti richiesti	7
GLOSSARIO	9

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Me Domani/Tariffa LTCUO

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto

Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da parte di ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che attesta l'assenso di ITAS Vita.

L'assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Nel caso in cui il pagamento del premio venga effettuato tramite addebito diretto sul conto corrente, la copertura risulterà attiva anche nei giorni che intercorrono tra la data di decorrenza della polizza e l'effettivo pagamento, purchè l'addebito automatico sia andato a buon fine.

Ai fini della stipula del contratto, contraente e assicurato devono essere entrambi domiciliati e residenti in Italia.

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato relative alle circostanze del rischio devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze in merito a circostanze tali che, se ITAS Vita avesse conosciuto lo stato vero delle cose, non avrebbe assunto il rischio o non alle stesse condizioni, ITAS Vita stessa si riserva:

- quando esiste dolo o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se il sinistro è già avvenuto, di rifiutarsi di liquidare (ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile);
- quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da liquidare (ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile);

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 Revoca della proposta

Prima della stipula del contratto, **il contraente può sempre revocare la proposta di assicurazione**, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all'art. 9). L'originale della proposta dovrà essere recapitata alla sede di ITAS Vita.

Art. 4 Diritto di recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla stipula, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC (recapiti all'art. 9).

L'originale di polizza, eventuali appendici e, in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso al recesso firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario del pegno, dovranno essere recapitati alla sede di ITAS Vita.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione che deriva dal contratto con decorrenza dalle 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ITAS Vita rimborsa al contraente l'intero premio eventualmente pagato, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale l'assicurazione è stata in vigore.

Art. 5 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Questi atti diventano efficaci solo quando ITAS Vita li annota sull'originale del documento di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e liquidazione delle prestazioni assicurate richiedono l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 6 Foro competente

Per le controversie relative a questo contratto è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Art. 7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le leggi italiane.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Me Domani/Tariffa LTCUO

Art. 8 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del contraente, dei beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 9 Recapiti

Le comunicazioni possono essere inviate al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita all'indirizzo Piazza delle Donne Lavoratrici nr. 2, 38122 Trento - o a mezzo posta elettronica certificata PEC a itas.vita@pec-gruppoitas.it.

COSA SI ASSICURA

Art. 10 Prestazione in caso di perdita dell'autosufficienza

Nel caso in cui all'assicurato venga riconosciuto lo stato di non autosufficienza, ITAS VITA si impegna a erogare all'assicurato stesso una rendita vitalizia. La rendita viene corrisposta in rate mensili posticipate, di importo costante finché l'assicurato è in vita.

L'assicurato viene considerato non autosufficiente se si trova nell'impossibilità fisica totale e permanente di poter compiere almeno 3 di queste 4 azioni consuete della vita quotidiana:

- lavarsi: capacità di farsi il bagno o la doccia e di mantenere un livello accettabile di igiene personale senza l'assistenza di una terza persona;
- nutrirsi: capacità di mangiare e bere senza l'assistenza di una terza persona;
- muoversi: capacità di alzarsi dal letto, dalla sedia, di coricarsi, di sedersi senza l'assistenza di una terza persona;
- vestirsi: capacità di mettersi o togliersi i propri vestiti senza l'assistenza di una terza persona

oppure

- è affetta da morbo di Alzheimer o demenze senili simili tali da giustificare la non autonomia nello svolgimento di almeno 3 delle 4 azioni sopra riportate.

Nel caso di perdita dell'autosufficienza per uno dei casi oggetto di esclusione elencati all'art. 12, se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita restituisce un importo pari alla somma dei premi pagati.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 11 Prestazione non assicurata

In caso di morte dell'assicurato non è prevista alcuna prestazione e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

Art. 12 Esclusioni

È esclusa dalla garanzia la perdita di autosufficienza causata da:

- atti vandalici dell'assicurato
- guerra civile o con un paese straniero, sommosse, atti di terrorismo in cui l'assicurato ha avuto parte attiva, fatti salvi i casi di autodifesa e assistenza alle persone in pericolo che rimangono garantiti;
- fatti volontari o provocati intenzionalmente dall'assicurato, tentato suicidio, la mutilazione, l'uso di farmaci non prescritti da un medico, l'uso di sostanze psicotrope e l'abuso di alcol;
- alcolismo acuto o cronico;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche;
- incidenti derivanti dalla pratica di sport estremi, sport pericolosi come quelli aerei, motori, auto, free-climbing, rafting, alpinismo estremo, sci alpinismo, immersioni subacquee, e dalla partecipazione a gare e prove degli stessi sport, ufficiali o no;
- malattia nervosa o mentale non derivante da causa organica (ad esempio depressione, psicosi, ecc.);
- disabilità preesistenti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Me Domani/Tariffa LTCUO

Art. 13 Periodo di carenza

La garanzia non opera per il periodo di 1 anno dall'entrata in vigore dell'assicurazione, nel caso in cui la non autosufficienza sia causata da malattia. Questo periodo di non copertura viene denominato periodo di carenza. In caso di non autosufficienza causata da malattia di Alzheimer o demenze senili similari, il periodo di carenza è esteso a 3 anni mentre in caso di non autosufficienza dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, è esteso a 5 anni.

Durante il periodo di carenza la garanzia non è operante e nel caso in cui si verifichi l'evento il contratto si intende risolto e ITAS VITA restituisce al contraente un importo pari all'ultimo premio monoannuale pagato.

Non è invece previsto il periodo di carenza per la non autosufficienza causata da infortunio.

COME SI ASSICURA

Art. 14 Durata e limiti sottoscrittivi

Questo contratto prevede una durata a vita intera, con premio monoannuale a rinnovo automatico.

Alla data di decorrenza del contratto l'età dell'assicurato e del contraente deve essere compresa tra 18 e 74 anni. L'età considerata è, in ogni caso, l'età computabile.

La copertura assicurativa è subordinata alla circostanza che l'assicurato abbia compilato il questionario sanitario.

All'assicurato viene inoltre richiesto di sottoporsi a proprie spese a visite mediche o ad eventuali accertamenti richiesti da ITAS Vita per certificare il proprio stato di salute nei seguenti casi:

- se in fase di stipula ha un'età superiore a 64 anni;
- oppure se dalle informazioni rese dall'assicurato sul proprio stato di salute, risultano dei problemi sanitari.

Per ogni assicurato potrà essere sottoscritto un solo contratto di copertura da non autosufficienza collocato da ITAS Vita.

Art. 15 Calcolo della rendita mensile

In fase di stipula, il contraente può scegliere tra questi importi di rendita mensile:

- 500 euro
- 1.000 euro
- 1.500 euro
- 2.000 euro

La rendita si rivaluta in corso di contratto per un valore pari al 2% annuo, fino ad un importo massimo di 2.000 euro. Pertanto, in caso di scelta di importo di rendita pari a 2.000 euro, quest'ultima non avrà rivalutazione e di conseguenza il premio crescerà solo in funzione dell'aumento dell'età dell'assicurato (vedi art. 16).

L'importo di rendita che verrà erogato mensilmente sarà pari alla rendita rivalutata alla data di riconoscimento della non autosufficienza.

Esempio

Rendita mensile scelta alla sottoscrizione: 1.000 euro;

Riconoscimento di non autosufficienza dell'assicurato: 10 anni dopo la sottoscrizione;

Rendita mensile che verrà erogata: 1.219 euro (rivalutazione del 2% per 10 anni)

Art. 16 Premi

Il premio è determinato in relazione all'ammontare della rendita assicurata, all'età e allo stato di salute dell'assicurato. Viene quindi calcolato in funzione del rischio di mortalità e di non autosufficienza dell'assicurato per l'anno di riferimento. Il premio pertanto cresce ogni anno, sia in relazione all'aumento dell'età dell'assicurato, che incide in misura più rilevante nelle fasce di età più elevate, sia in relazione all'aumento dell'importo di rendita mensile generato dalla rivalutazione annua del 2% (vedi art. 15).

Questo contratto prevede un premio monoannuale, che può essere frazionato da versare anticipatamente.

Il primo premio, anche ove sia previsto un frazionamento in più rate, è dovuto per intero.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Me Domani/Tariffa LTCU0

Art. 16.1 Modifiche delle basi statistiche per la determinazione del premio

Nel caso in cui le basi statistiche utilizzate per la determinazione del premio evidenzino uno scostamento rispetto all'andamento futuro, **ITAS Vita si riserva la possibilità di modificare l'importo dei premi ogni 5 anni.**

Il nuovo premio non potrà comunque essere superiore a quello applicabile ai nuovi clienti per un'identica copertura assicurativa.

L'ammontare del nuovo premio viene determinato da ITAS Vita con riferimento alle nuove basi statistiche utilizzate a tale epoca, considerando l'età dell'assicurato alla data di decorrenza del contratto.

ITAS Vita darà comunicazione al contraente del nuovo premio, con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza annuale della polizza.

Rimane ferma la facoltà del contraente di non accettare la variazione di premio e quindi di non pagarlo al rinnovo.

Art. 16.2 Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza del versamento, costituisce, a partire da quest'ultima data, interruzione del pagamento dei premi.

Con l'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il contraente non può, in alcun caso, opporre che ITAS Vita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Art. 16.3 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto

Entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il contraente potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

La riattivazione è subordinata all'accettazione da parte di ITAS Vita, che si riserva la decisione sulla base dell'esito di eventuali nuovi accertamenti sanitari che potrebbe richiedere all'assicurato. Nel caso in cui ITAS Vita acconsenta alla riattivazione, è dovuto il versamento totale di tutte le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e la data di riattivazione.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

Art. 16.4 Modalità di pagamento dei premi

Il premio deve essere pagato direttamente a ITAS Vita o all'intermediario con:

- assegno postale, assegno bancario o assegno circolare non trasferibili
- bonifico bancario
- S.D.D. (Sepa Direct Debit)
- bollettino c/c postale, vaglia postale o simili
- carte di credito o di debito.

È vietato pagare il premio in contanti, come da normativa di vigilanza.

Art. 17 Costi

Art. 17.1 Costi sul premio

Per far fronte alle spese di emissione e di gestione del contratto, ITAS Vita applica questi costi:

Tipo di costi LTCU0	Costi
Costo fisso applicato ad ogni premio monoannuale	30,00 euro
Costi di caricamento applicato su ogni premio monoannuale	45,0%
Interessi di frazionamento su ogni premio monoannuale, costo variabile in funzione del frazionamento scelto	1,0%, semestrale
	2,0%, trimestrale
	3,0%, mensile

Art. 17.2 Costi per visite mediche

I costi delle visite mediche o degli accertamenti a cui l'assicurato si sottopone, sono interamente a carico del contraente.

A CHI E COME SI LIQUIDA

Art. 18 Beneficiari

Il beneficiario della prestazione in caso di riconosciuta non autosufficienza dell'assicurato, è l'assicurato stesso.

Art. 19 Liquidazioni

Riconosciuto lo stato di non autosufficienza dell'assicurato, ITAS Vita corrisponde una rendita garantita in rate mensili posticipate dopo 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta di denuncia.

Il pagamento di ogni rata di rendita viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto entro 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, fino alla morte dell'assicurato. Le rate di rendita eventualmente corrisposte dopo la morte dell'assicurato saranno restituite a ITAS Vita.

Nel caso in cui ITAS Vita non rispetti i termini sopra indicati, verranno riconosciuti all'assicurato gli interessi moratori.

Art. 20 Denuncia e riconoscimento dello stato di non autosufficienza

Se si manifesta lo stato di non autosufficienza, l'assicurato deve farne denuncia a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all'intermediario (recapiti art. 9). La data di denuncia coincide con la data nella quale la comunicazione viene ricevuta.

La denuncia deve essere accompagnata, o tempestivamente seguita, dal certificato redatto dal medico curante su apposito modulo che ITAS Vita mette a disposizione presso gli intermediari.

ITAS Vita si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Dalla data del timbro postale della raccomandata o dalla data di invio della posta elettronica certificata PEC di cui sopra, il contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione dell'assicurato per il quale è in corso l'accertamento della non autosufficienza, mentre ITAS Vita si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata. Se la non autosufficienza viene riconosciuta, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente. Se invece la non autosufficienza non viene riconosciuta, il contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia aumentati degli interessi legali.

Accertato lo stato di non autosufficienza e, conseguentemente, il diritto alla prestazione garantita, ITAS Vita inizia a corrispondere la rendita assicurata come indicato nell'art. 19.

Art. 20.1 Verifica della permanenza dello stato di non autosufficienza

ITAS Vita si riserva il diritto di sottoporre l'assicurato riconosciuto non autosufficiente, non più di una volta all'anno, a esami e visite necessari per accertare il permanere di tale stato. L'assicurato è tenuto, inoltre, a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste da ITAS Vita per accertare il permanere dello stato di non autosufficienza.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia ai suddetti obblighi, oppure l'accertamento evidenzia il recupero dell'autosufficienza, ITAS Vita comunica l'immediata interruzione dell'erogazione della rendita e la decadenza dell'esonero dal pagamento del premio di polizza, a partire dalla scadenza della prima rata successiva al ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 21 Documenti richiesti

I documenti che il beneficiario deve presentare per accedere alla prestazione sono:

- richiesta scritta (recapiti all'art. 9) sottoscritta dall'assicurato, con copia di un suo documento valido di riconoscimento e tesserino del codice fiscale;
- copia del certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza dell'assicurato, su apposito modulo redatto da ITAS Vita, disponibile nella sezione "In caso di sinistro - Cosa faccio" del sito internet www.gruppooitas.it e presso gli intermediari;
- certificato di esistenza in vita dell'assicurato da esibire prima di ogni pagamento; l'esistenza in vita può essere appurata direttamente dall'intermediario sulla base di un documento di riconoscimento valido, esibito dall'interessato;
- coordinate bancarie;
- nel caso in cui il contraente sia persona diversa dall'assicurato, copia del certificato di nascita dell'assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Me Domani/Tariffa LTCU0

L'assicurato, su richiesta di ITAS Vita, ha l'obbligo di sottoporsi, a sue spese, agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica ed è tenuto a fornire la documentazione sanitaria pertinente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Me Domani/Tariffa LTCUO

GLOSSARIO

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra ITAS Vita e il contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che riguardano la sua vita.

Caricamento

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali, amministrativi e gestionali di ITAS Vita

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni per le quali il contraente può cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Questi atti sono efficaci solo quando ITAS Vita, a seguito di comunicazione scritta del contraente, li annota sul contratto o su un'appendice. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudica l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagare i premi a ITAS Vita.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale ITAS Vita, a fronte del pagamento del premio, paga una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita quando si verifica un evento che riguarda la vita dell'assicurato.

Costi

Costi a carico del contraente che gravano sui premi versati o, quando previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da ITAS Vita.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie diventano efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento di polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

Durata contrattuale

Arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative e quindi il contratto è in vigore.

Età computabile

Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi e arrotondando per eccesso a un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

Intermediario

Soggetto che svolge a pagamento attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione, o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Dal 2013 è succeduta a ISVAP.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta quando si verifica l'evento assicurato.

Perfezionamento dell'assicurazione

L'assicurazione **si perfeziona**, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio unico:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Me Domani/Tariffa LTCU0

- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Premio versato

Importo che il contraente versa a ITAS Vita come pagamento delle prestazioni previste dal contratto.

Prestazione assicurata

Somma pagabile in forma di capitale o di rendita che ITAS Vita garantisce al beneficiario quando si verifica l'evento assicurato.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, e dall'assicurato con il quale essi manifestano a ITAS Vita la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della stipula del contratto.

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che ne attesta l'assenso.